



CITTA' DI BIELLA  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

# **REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIELLA E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 16.12.2014



CITTA' DI BIELLA  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Preambolo:

Il passaggio da un sistema di welfare caratterizzato da una forte presenza dello Stato ad un sistema governato dal principio di sussidiarietà, implica il progressivo ampliamento degli spazi di collaborazione, di co-progettazione e di corresponsabilità fra amministrazione e attori sociali. Una trasformazione che rende quanto mai necessario attivarsi per costituire nuove prospettive nei rapporti tra amministrazione pubblica e volontariato.

Il Comune di Biella intende applicare l'articolo 118 della Costituzione: nell'ultimo comma si aprono scenari di amministrazione condivisa e partecipata per produrre benessere pubblico con il miglioramento dei servizi offerti, proprio grazie all'azione del volontariato, non solo in veste di esecutore, quanto soprattutto in fase propositiva e di programmazione.

In questo rapporto assume particolare importanza il volontariato organizzato in tutte le sue articolazioni, dalle più strutturate a quelle più informali. Non va però trascurato l'apporto costruttivo che può essere rappresentato da quei cittadini che svolgono volontariato in forma spontanea e non organizzata: dai dati ISTAT riferiti al 2013, sappiamo che questi ultimi sono poco meno dei membri delle organizzazioni di volontariato (in Italia quasi 3 milioni contro poco più di 4 milioni).

Con questo Regolamento il Comune intende darsi la possibilità di impegnare quei cittadini singoli che vogliono prestare la loro opera volontaria a vantaggio del bene comune, coordinati dal Comune stesso.

In coerenza con la volontà di coinvolgere il volontario nella programmazione degli interventi, il Comune ha fatto una scelta precisa: nella stesura del presente Regolamento ha coinvolto il coordinamento biellese della Rappresentanza del volontariato (organismo che rappresenta circa 50 associazioni) e il Centro Servizi per il Volontariato (ente che opera a favore del volontariato biellese, costituito da circa 150 associazioni).

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIELLA E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO**

**Art. 1**

Il Comune di Biella, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto Comunale, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito Elenco istituito ogni anno con apposita determinazione. Il Comune, nell'ambito della comunicazione pubblica dell'iniziativa, informerà riguardo a quale ufficio gestisce l'Elenco, a chi si deve rivolgere il cittadino per ricevere informazioni e ogni altra notizia volta a semplificare l'accesso all'Elenco stesso da parte dei cittadini interessati.

Le attività solidaristiche di cui al precedente comma sono così di seguito individuate:

- a) sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o sociale e/o socioassistenziale per meglio adeguare gli orari d'accesso alle esigenze dell'utenza;
- b) assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semiresidenziali, laboratori protetti, gruppi di attività risocializzanti, avendo particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap ed ai minori;
- c) assistenza a prevalente aiuto alla persona nell'ambito di progetti individualizzati per anziani e portatori di handicap, anche presso il domicilio;
- d) sorveglianza all'interno ed all'esterno delle strutture scolastiche nelle fasi d'entrata ed uscita studenti;
- e) attività di supporto e vigilanza presso i nidi d'infanzia e le scuole dell'infanzia comunali;
- f) attività di sostegno rivolte a prevenire il disagio sociale;
- g) attività di cura e manutenzione dell'ambiente, del verde pubblico e degli arredi urbani;
- h) attività di promozione della cultura, in particolare nell'ambito del museo e della biblioteca.

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

## **Art. 2**

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1) solo se non gestibili in convenzione o collaborazione con organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto; per la valutazione della sussistenza o meno di tali criteri l'Amministrazione Comunale si avvarrà, con modalità consultiva, dell'apporto delle reti strutturate e degli organismi di rappresentanza del volontariato organizzato.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, o comunque attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali dei volontari.

L'Amministrazione Comunale si avvarrà di volontari che siano maggiorenni all'atto dell'iscrizione nell'apposito Elenco.

Il Comune non può avvalersi dell'opera volontaria di propri dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi ed altri prestatori d'opera professionale a favore dell'Amministrazione Comunale.

## **Art. 3**

I volontari singoli che operano in collaborazione con il Comune di Biella per una o più delle attività di cui all'art. 1) si coordinano con un operatore individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività, avvalendosi eventualmente anche dell'apporto professionale del medico competente;

- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche disgiuntamente.

All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

#### **Art. 4**

Qualora le attività di cui all'art. 1) richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione, compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione per lo scopo, potrà fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

#### **Art. 5**

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

#### **Art. 6**

L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa e sulla formazione per le norme circa la sicurezza

sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 7**

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

#### **Art. 8**

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

#### **Art. 9**

L'Amministrazione, anche attraverso la collaborazione con Enti competenti in materia di volontariato sul territorio, si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale, affinché gli stessi

volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

#### **Art. 10**

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

#### **Art. 11**

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i dirigenti pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'Amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

b) per i volontari:

- presentazione della domanda ai competenti responsabili di settore e/o area indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;
  - la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
  - l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
  - la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
-